Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 22 aprile — Numero 95

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

ERRATA-CORRIGE

Nella pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del 18 ottobre 1921, n. 245, della tariffa alligata al Regio decreto 3 luglio stesso anno, n. 1174, che approva le norme per l'applicazione della tassa sugli affari nella Colonia eritrea, al n. 26 (vidimazione dei libri di commercio), la tassa fissa corrispondente, è stata indicata in L. 0,35, anzichè in L. 0,05, come figura nel testo originale e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 476 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405;

Visti gli articoli 25 e 26 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, che reca provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e quelle dell'articolo 2 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2297, sono estese ai seguenti territori della provincia di Bologna, soggetti a bonifica idraulica:

Parte del comprensorio di bonifica delle valli di « Crevalcore » per una superficie di circa ettari 2000 nel comune di Crevalcore e delimitata come segue, procedendo nel senso Ovest-Nord-Est-Sud:

Strada a fondo naturale « Scolo Gallego »-La Barchessa-Canal Valbona-Via di mezzo da Ponte della

Fossa e Casa Moretti-Via degli Orsi da ivi a Casa Serafini-Poderale a fondo naturale da ivi a « La Barchessa » Casa Frattini, Casa Luogasso, C. Vallicella, Casa Colombaia-strada comunale da ivi a Palata Pepoli-Canalo Cavamento sino alla Chiavica Fornaco-strada campestre a fondo naturale da ivi a la Borga, C. Mottini della valle, C. Bevilacqua-Via-Filippini-Argine dei Conti-Casale Cavamenti Amola-Scolo Gallego sino alla strada a fondo naturale che porta alla Barchessa.

Art. 2.

La concessione del mutuo di favore, la quale è limitata ai soli fabbricati rurali, alla costruzione delle reti stradali interne ed alle opere di provvista e derivazione dell'acqua potabile, nonchè l'applicazione degli altri benefici di cui agli articoli suindicati sono subordinate alla condizione che si riferiscano a terreni dei comprensori sopra indicati, in cui si compiano opere di bonificamento agrario, che facciano parte di un piano organico di lavori, tendente ad una naturale intensificazione culturale della zona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — RICCIO — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 477 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernente provvedimenti per estendere il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro romano;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405;

Visti gli articoli 25 e 26 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, che reca provvedimenti contro la disoccupazione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, degli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491 e quelle dell'art. 2 del R. decreto 9 novembre 1919, n. 2297, sono estese alle tenute « Cucco e San Giorgio » in Agro di Lentini, provincia di Siracusa, assoggettande a bonifica idraulica, riportate ai numeri di mappa catastale 4, 12. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 12 e confinanti al nord con le tenute Importone, Sigona e Torrente Binanti, a sud con le tenute Castellana e Palazzelli, ad est con la tenuta Luppinara e ad ovest con le tenute Castellana e Arcimusa.

Art. 2.

La concessione di mutui di favore è limitata alle opere di bonifica agraria e fondiaria che dovranno essere ultimate in un quinquennio per avere diritto a fruire degli altri benefcii, di cui agli articoli di legge sopra citati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BERTINI — RICCIO — DELLO SBARBA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 488 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 22 e 139 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978 e l'art. 6 del R. decreto 28 marzo 1922, n. 487;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero degli uditori in tutto il Regno è determinato per Regio decreto.

Art. 2.

Il concorso ai posti di uditore giudiziario è ordinato con decreto ministeriale, inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto e affisso nelle sale d'ingresso delle Corti e dei tribunali e nell'albo di ciascuna Università del Regno.

Il decreto determina il numero dei posti per i quali è bandito il concorso e il tempo utile per la presen-

tazione delle domande di ammissione, indicando pure il giorno in cui avranno principio le prove d'esame.

Art. 3.

Gli aspiranti, per essere ammessi al concorso, devono farne domanda in carta da bollo, al ministro della giustizia e degli affari di culto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) copia autentica integrale dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) diploma originale della laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno;

d) certificato generale di penalità;

e) certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un ufficiale medico militare, o da un medico provinciale, o da un medico condotto comunale.

Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato.

f) ritratto in fotografia, formato visita, vidimato da un Regio notaio.

Alla laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno è equiparata, per coloro che appartengono alle Provincie annesse con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, la laurea conseguita in una Università dell'ex-impero austriaco anteriormente alla data del presente decreto.

Ferma la disposizione dell'art. 20 lettera *b*) del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, non sono ammessi al concorso coloro che compiano gli anni trenta nei sei mesi successivi alla data del decreto ministeriale col quale è indetto il concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora. Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio o la residenza dell'aspirante.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dipendente dal Ministero della giustizia e degli affari di culto è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere *b*), *d*), del precedente articolo.

E' nulla la domanda presentata fuori termine.

Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito i titoli necessari prima che scada il termine per presentare la domanda.

Art. 5.

Il procuratore del Re comunica al presidente del tribunale i nomi degli aspiranti di cui ha ricevuto le domande con le altre indicazioni opportune. Entrambi raccolgono separatamente informazioni sulla loro condotta e moralità e sulle condizioni di famiglia e parentela, anche allo scopo di accertare se gli aspiranti si trovino nei casi d'incapacità previsti negli articoli 6 e 7 della legge 8 giugno 1874, n. 1937, e le comunicano ai rispettivi capi presso le Corti di appello.

Il procuratore del Re deve inoltre rimettere al procuratore generale il certificato generale del casellario giudiziale a norma dell'art. 621 del Codice di procedura penale.

Il procuratore generale ed il primo presidente della Corte d'appello, completate, se occorra, le informazioni ricevute, le rimettono con unico rapporto al ministro della giustizia, esprimendo in forma distinta le rispettive osservazioni quando vi sia fra loro qualche divergenza.

Il ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso, e ne dà partecipazione individuale, tanto agli ammessi quanto agli esclusi, almeno dieci giorni prima degli esami.

Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facoltà del ministro coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralità e di condotta assolutamente incensurate, nè coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a norma dell'ultimo comma dell'art. 11.

Neppure sono ammessi coloro che, presentatisi in due precedenti concorsi, se ne siano ritirati per qualsiasi causa dopo aver preso parte ad una o più delle prove scritte o orali o siano stati dichiarati non idonei per non aver riportato in esse almeno sei voti.

Agli aspiranti ammessi è inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 22 del R. decreto 14 dicembre 1921, numero 1978, è nominata nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.

Il ministro designa fra i componenti della Commissione chi deve presiederla; nomina i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento, e delega il necessario numero di funzionari addetti ai servizi amministrativi del Ministero per le funzioni di segreteria.

Destina pure un congruo numero di impiegati a coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.

Art. 7.

La Commissione determina, giorno per giorno, la materia o il gruppo di materie della prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova è priva di valore.

Stabilita la materia o il gruppo di materie su cui deve versare la prova, la Commissione sceglie, discute

e formula tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente uguali.

Per le materie contemplate alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 23 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, ciascun tema può riferirsi ad una sola delle materie del gruppo o ad un argomento che abbia relazione con più di una delle materie del gruppo stesso: per il gruppo indicato alla lettera *a*) il tema dovrà tuttavia riferirsi sempre anche al diritto civile.

Non più tardi delle ore 10 antimeridiane il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza romperne i suggelli, sottoscrive il tema insieme con uno dei segretari e lo detta o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui comincia la dettatura del tema è escluso di diritto dal concorso.

La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi ed i lavori è fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.

Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori.

Durante tutto il tempo assegnato per ciascuna prova devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno due membri della Commissione, un segretario e i funzionari delegati per la sorveglianza.

Art. 8.

I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad uno scrittoio separato.

E' loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente coi compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.

E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami.

E' loro consentito di consultare i semplici testi dei Codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, del *Corpus iuris* e delle istituzioni di Gaio, da essi preventivamente comunicati alla Commissione, e da questa posti a loro disposizione, previa verifica.

Art. 9.

A ciascun candidato sono consegnate due buste di ugual colore, una grande ed un'altra piccola, contenente quest'ultima un cartoncino bianco.

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande. Sul cartoncino scrive il proprio nome, cognome e paternità, e messo il cartoncino nella busta piccola, la suggella. Mette quindi anche la busta piccola nella grande, che rinchiude e rimette tosto al presidente della Commissione od a chi nel momento ne fa le veci.

Il presidente o commissario consegna immediatamente la busta al segretario, che vi appone l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna e un numero progressivo.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vanno raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e da lui firmati all'esterno, unitamente ad un altro membro della Commissione e ad uno dei segretari.

Di tutto quanto avviene durante il tempo delle singole prove, uno dei segretari stende processo verbale sottoscritto dal presidente della Commissione e da lui.

Art. 10.

Con apposito decreto Ministeriale possono essere stabilite più particolareggiate norme per la disciplina e il metodo degli esami.

Art. 11.

Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami è immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificano durante le prove scritte, l'esclusione può essere deliberata dai commissari presenti. In caso di disaccordo fra essi, la decisione è rimessa al presidente.

Nei casi più gravi il ministro della giustizia può, su proposta della Commissione, stabilire con suo decreto che il concorrente sarà escluso anche dai concorsi successivi.

Art. 12.

Le disposizioni degli articoli 8 e 11 sono stampate sulla tessera personale di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 5 e sono affisse all'ingresso e nell'interno della sala degli esami.

Art. 13.

Esaurite le prove scritte, la Commissione è convocata nel termine di giorni cinque, per iniziare l'esame dei lavori.

In considerazione del numero rilevante dei concorrenti, il presidente può, sentiti i commissari, formare tre Sottocommissioni, ciascuna delle quali deve essere composta di non meno di tre membri assistiti da un segretario. Ciascuna Sottocommissione è presieduta dal presidente o dal commissario magistrato più anziano. I temi relativi a una materia o a un gruppo di materie devono essere tutti esaminati collegialmente dalla stessa Sottocommissione.

Verificatasi l'integrità dei pieghi e delle singole buste, il segretario apre la busta contenente il lavoro del candidato, trascrivendo immediatamente in testa al la-

voro e sulla busta che racchiude il nome, il numero che era stato apposto all'esterno.

La Commissione, subito dopo la lettura di ciascun lavoro, assegna al medesimo un numero di punti, con le norme indicate nell'art. 17.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.

Deve pur essere annullato l'esame dei concorrenti che comunque siansi fatti riconoscere.

Se la Commissione è divisa in Sottocommissione, le deliberazioni di cui nei precedenti capoversi quarto e quinto, spettano alla Commissione plenaria, la quale inoltre delibera definitivamente sulla idoneità o non idoneità di un candidato, quando la relativa deliberazione della Sottocommissione sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente richieda codesta deliberazione plenaria.

Art. 14.

Finita la lettura e deliberato il giudizio, il segretario nota immediatamente, a piede di ciascun lavoro, in tutte lettere, il voto assegnato. L'annotazione è sottoscritta dal presidente della Commissione o della sottocommissione e dal segretario.

Terminata la disamina e votazione rispetto a tutti gli scritti la Commissione procede senz'altro all'apertura delle buste contenenti i nomi dei concorrenti, rendendo di pubblica ragione il risultato completo delle prove scritte, mediante foglio da affiggersi nei locali del Ministero.

Le deliberazioni prese in qualsiasi tempo per modificare i risultati delle votazioni provvisorie o definitive deliberate per le prove scritte sono nulle.

Art. 15.

Le prove orali hanno principio non più tardi di otto giorni dal compimento delle operazioni contemplate nell'articolo precedente. Vi sono ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato in media almeno sette decimi dei voti e non meno di sei decimi per ciascuna prova.

L'esame è pubblico: deve durare non meno di 40 minuti nè più di un'ora per ciascun candidato.

Formano distintamente oggetto di esame le seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto internazionale, diritto ecclesiastico e diritto costituzionale.

Gli esami di diritto costituzionale ed amministrativo verseranno sugli Istituti del diritto positivo vigente.

L'esame nel diritto ecclesiastico si aggirerà pure esclusivamente su quanto ha diretto rapporto col diritto positivo nazionale vigente.

Art. 16.

Ogni membro della Commissione può interrogare su qualsiasi materia, ma di regola il presidente delega in ciascuna seduta un commissario ad interrogare i candidati su una o più materie.

Terminata la prova orale di ogni singolo candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nel seguente articolo; il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia, rendendo immediatamente di pubblica ragione il risultato stesso mediante foglio da affiggersi sulla porta della sala degli esami.

Art. 17.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale.

Prima dell'assegnazione dei punti la Commissione o Sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.

Qualora i membri siano di numero pari, nelle votazioni, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato. La somma di tali punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato. Le frazioni di voto sono calcolate.

Art. 18.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito nell'insieme delle prove non meno di novantuno punti sopra centotrenta e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

La Commissione procede quindi alla classificazione generale dei concorrenti dichiarati idonei secondo il numero totale dei voti riportati.

Il presidente della Commissione trasmette al ministro il prospetto della classificazione firmato da tutti i commissari e da un segretario, unendovi i verbali delle adunanze, gli originali dei temi formulati e i lavori dei candidati con le rispettive buste, e può aggiungere anche le osservazioni che creda opportune, sullo svolgimento e sui risultati del concorso.

Il prospetto della classificazione sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e degli affari di culto.

Art. 19.

Le deliberazioni della Commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui nell'art. 7 devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari o di tutti quelli che fanno parte di una Sottocommissione. Salvo quanto è disposto nell'art. 17 per l'assegnazione dei punti di merito, le altre deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.

E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione o delle Sottocommissioni. Le cancellature o correzioni, che occorressero, devono essere approvate una per una dal presidente o dal segretario, con annotazione a margine o in fine.

Art. 20.

Il ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami. Egli può intervenire in seno alla Commissione o alle Sottocommissioni ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute gravi irregolarità.

Art. 21.

Sono nominati uditori con decreto Ministeriale i primi dichiarati idonei fino a concorrenza del numero dei posti stabilito a norma dell'art. 2, fatta eccezione per coloro che siano di età inferiore ad anni ventuno, i quali conseguiranno la nomina quando abbiano raggiunto la detta età.

La graduatoria degli uditori è formata in base alla classificazione del concorso, salvo per coloro che siano di età inferiore agli anni ventuno, i quali prenderanno posto in graduatoria alla data della loro nomina.

I posti spettanti a coloro che dichiarino di rinunziare alla nomina o non si presentino ad assumere servizio nel termine di legge, sono attribuiti ai candidati del medesimo concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti dopo quelli compresi nella classificazione.

Alle vacanze che si verificano successivamente non può essere provveduto nel modo indicato nel precedente capoverso.

Art. 22.

Sono abrogate le disposizioni finora vigenti relative agli esami di ammissione in magistratura.

Disposizione transitoria.

Art. 23.

Nei concorsi ai posti di uditore giudiziario, che saranno indetti fino a tutto il 1923, si osservano inoltre le seguenti norme particolari:

1° sono ammessi ai detti concorsi anche coloro che siano di età superiore a 30 anni, purchè alla scadenza del termine prescritto per presentare la domanda di ammissione al concorso non abbiano compiuto i 35 anni;

2° nella classificazione generale dei concorrenti dichiarati idonei, in caso di parità di voti è preferito chi, avendo prestato servizio in guerra, abbia conseguito la medaglia al valore ed in via sussidiaria colui che sia stato insignito della croce di guerra. Quando nessuno di questi requisiti sussista, la preferenza è data al più anziano di età, e in caso di pari età, al più anziano di laurea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

LUIGI ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 489 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 del Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 50;

Visti gli articoli 9 e 139 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero degli uditori per tutto il Regno, è determinato in cinquecento.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 9 aprile 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSI.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

IL MINISTRO DELLA MARINA

DI CONCERTO CON QUELLO DEL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, che stabilisce le indennità di viaggio e quelle di soggiorno fuori del luogo di ordinaria residenza per il personale civile dello Stato, sia di ruolo che straordinario, avventizio od assimilato, ed agli ufficiali dell'esercito, della marina, della guardia di finanza e degli altri corpi militarizzati;

DECRETA:

Art. 1.

Le indennità giornaliere per gli impiegati civili e per gli uffi-

ciali appartenenti all'Amministrazione della R. marina, inviati in missione all'estero, sono quelle stabilite dall'annessa tabella.

Art. 2.

Nei paesi nei quali il cambio della valuta cartacea italiana è inferiore alla pari, sarà corrisposto in aumento alla indennità giornaliera di missione una somma pari al prezzo del cambio fra la valuta italiana e quella cartacea straniera, fissata nel luogo di residenza per il giorno in cui si effettua il pagamento se questo avvenga mentre dura ancora la missione, o per il giorno di cessazione della missione, se il pagamento avvenga a missione ultimata.

Per i giorni di navigazione (per i quali non spetta la indennità di missione all'estero) le ordinarie competenze dovute saranno sempre corrisposte in valuta italiana senza alcun aumento a titolo di cambio.

Art. 3.

Le indennità saranno ridotte a tre quarti dopo sei mesi di permanenza, ed a due terzi dopo un anno dall'inizio della missione.

Quando la missione debba per cause di servizio essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti dell'indennità, come l'inizio di una nuova missione.

Agli effetti della riduzione di cui sopra, le missioni in corso alla data del presente decreto si intendono iniziate dalla data medesima.

Art. 4.

Il presente decreto non è applicabile agli addetti navali all'estero, nè al personale di quelle missioni di carattere internazionale, costituite in dipendenza della guerra, per il trattamento delle quali sono già date, dalle competenti autorità, disposizioni speciali.

Art. 5.

Gli impiegati civili e gli ufficiali che alla data del presente decreto si trovino già in missione all'estero o fruiscano di una indennità di missione superiore a quella loro spettante in base alla annessa tabella, conserveranno fino al compimento della missione in corso, le indennità di missione di cui sono provvisti, salva l'applicazione delle riduzioni contemplate dall art. 3, computando i termini stabiliti dall'articolo stesso, come se le missioni avessero avuto inizio alla data del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore con la data del 1° novembre 1921, e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 15 gennaio 1922.

Il ministro della marina
BERGAMASCO.
Per il ministro del tesoro
TANGORRA.

TABELLA che stabilisce le indennità giornaliere per gli impiegati civili e per gli ufficiali appartenenti all'Amministrazione della R. Marina inviati in missione all'estero.

Località:

1. Polonia — Russia — Jugoslavia — Grecia ed altri Stati della Penisola Balcanica — Isole dell'Egeo ed altri paesi dell'Oriente — Asia — Africa, escluse le colonie italiane — America — Oceania.
 Con stipendio inferiore a L. 8000, L. 70.
 Con stipendio da L. 8000 a L. 10.500 escluso, L. 85.
 Con stipendio da L. 10.500 in più, L. 100.
 Agenti subalterni, L. 45.

2. Inghilterra — Francia — Germania — Belgio — Olanda — Danimarca — Svezia — Norvegia — Portogallo — Spagna — Svizzera — Ungheria — Czeco-Slovacchia ed ed altri Stati non contemplati nella presente tabella.
 Con stipendio inferiore a L. 8000, L. 50.
 Con stipendio da L. 8000 a L. 10.500 escluso, L. 60
 Con stipendio da L. 10.500 in più, L. 70.
 Agenti subalterni, L. 30.

Per le missioni in Austria e nello Stato di Fiume dovranno corrispondersi le indennità stabilite, per le missioni nel Regno, dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, modificato dal R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221.

Per le missioni in Turchia dovrà corrispondersi la diaria di L. 100 per gli stipendi inferiori a L. 7000 e di L. 120 per gli stipendi di L. 7000 ed oltre.

Roma, 15 gennaio 1922.

Il ministro della marina
BERGAMASCO.
Per il ministro del tesoro
TANGORRA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 15 dicembre 1921:

Capi sezione.

Calderoni comm. Paolo L. 10.600 (collocato a riposo dal 28 maggio 1920 — Pagliani comm. Matteo L. 10.600, collocato a riposo dal 1° giugno 1920 — Massone comm. Giuseppe L. 10.600, collocato a riposo dal 7 giugno 1921 — Carosi comm. dott Ubaldo L. 10.600, collocato a riposo dal 1° ottobre 1920 — Farace cav. Alberto L. 9750, nominato conservatore delle ipoteche dal 1° gennaio 1921 — Imperato cav. uff. Giovanni L. 9750 dichiarato dimissionario d'ufficio dal 6 giugno 1921

Primi segretari.

Bianchi cav. Silvio L. 9750 — Cola dott. Umberto L. 9750 — Forni dott. Luigi L. 9750 — Marangoni cav. Paolo L. 8050 — Moriconi cav. Alfredo L. 8050 — Maffei cav. dott. Alfredo L. 8050 Jannarone cav. dott. Nicola L. 8050 — Roselli cav. Giulio L. 8050 — Giannattasio cav. Pasquale L. 7200 — Pirrone cav dott. Oreste L. 7200.

Squatriti cav. dott. Umberto L. 7200 — Emanuel cav. dott. Fernando L. 7200 — Brenna cav. dott. Luigi L. 7200 — Berruti cav. dott. Luigi L. 7200 — Capezio cav. Aldo L. 7200 — Sabatini cav. dott. Domenico L. 7200.

Segretari.

Speciale cav. dott. Andrea, L. 6400 — Rocchetti cav. dott. Temistocle L. 6400 — Rossolini dott. Cesare Augusto L. 6400 — Busi cav. dott. Gino L. 6400 — Cavallari Romeo L. 6400 — D'Albore dott. Elpidio L. 6400, l'assegno di aspettativa per motivi di salute dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1921, dovrà essere pari alla metà dello stipendio — Delgrosso cav. ufficiale dott. Mario L. 6400.

Palomba cav. Giuseppe L. 6400 — De Pompeis dott. Ettore L. 7200, l'assegno di aspettativa per motivi di salute dal 1° luglio 1919 al 30 giugno 1921 dovrà essere pari alla metà dello stipendio — Lenzi dott. Italo L. 6400 — Flandoli cavaliere dott. Giov. Battista L. 6400 — D'Angelo dott. Giandomenico L. 6400 — Cammarota cav. Carlo L. 6400 — Viti An-

tenuacio L. 6400 — Majuri cav. Dante L. 6400 — D'Angelo Silvio L. 6400, l'assegno di aspettativa per motivi di salute dal 1° ottobre 1919 al 31 agosto 1920, dovrà essere pari alla metà dello stipendio.

Guacci cav. uff. Tiberio L. 6400 — Foschi cav. dott. Italo L. 6400 — Riva Umberto L. 6400 — Amato cav. Gennaro L. 6400 — Feliciangeli dott. Giovanni L. 6400 — Rosi Bernardini dott. Giulio L. 6400 — Anzon dott. Enrico L. 6400 — Vitale cav. dottor Giosuè Giuseppe L. 6400 — Calvari dott. Gino L. 6400 — Bramini dott. Costantino L. 6400, dispensato dal servizio, su domanda, dal 31 ottobre 1920.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria

Tenenti.

Con R. decreto del 22 gennaio 1922:

De Lupo Giulio, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 6 ottobre 1921 nella parte che si riferisce al suo collocamento in aspettativa per motivi speciali.

Adinolfi Valentino, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego, dal 23 novembre 1921.

Nicolò Federico, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 4 ottobre 1921.

Seriano Giuseppe, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 1° marzo 1921.

Rossi Cesare, tenente in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per sospensione dall'impiego dal 15 settembre 1921.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 19 gennaio 1921:

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con anzianità assoluta e decorrenza per gli assegni dalle date sottoindicate e con riserva di anzianità relativa:

Con anzianità assoluta 15 luglio 1915
e decorrenza assegni 1° gennaio 1917:

Sarno Guido.

Con anzianità assoluta e decorrenza assegni dal 1° agosto 1916:

Gagliardo Romano — Capone Antonio.
Peddigue Ettore — Bonadeo Vincenzo — Mazzei Enrico.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni 1° febbraio 1917:

Guerrini Giovanni — Farris Giovanni.

Con anzianità assoluta 1° ottobre 1917:

Tricerri Marcello.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni 1° febbraio 1918:

Pironti Giuseppe.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni 1° giugno 1918:

De Filippo Giovanni.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni 1° gennaio 1919:

Zanetto Mario — Florenzano Giuseppe — Fadda Salvatore.

Con anzianità 1° gennaio 1919
e decorrenza assegni 1° febbraio 1919:

Amassari Giuseppe — Giuliani Vincenzo.

Con anzianità assoluta 1° marzo 1919
e decorrenza assegni 1° aprile 1919:

Chiericoni Leonida.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni 1° marzo 1919:

Alterio Claudio.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni 1° aprile 1919:

Ianfrancesco Italo.

Con anzianità assoluta 1° novembre 1919
e decorrenza assegni 1° dicembre 1919:

Natalicchi Guido.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni 1° gennaio 1920:

Vozzi Franco.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni 4 febbraio 1920:

Majorino Diego.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni 1° marzo 1920:

Ingrao Vittorio.

Con anzianità assoluta
e decorrenza assegni 1° aprile 1920:

Carra Giuseppe — Di Majo Stanislao — Nastri Giuseppe.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 19 aprile 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 54	Dinari	—
Londra	81 74	Corone jugoslave	—
Svizzera	360 04	Belgio	158 22
Spagna	288 50	Olanda	—
Berlino	6 37	Pesos oro	—
Vienna	0 27	Pesos carta	—
Praga	37 50	New York	18 50

Oro 356 96

Media dei consolidati negoziati a contanti;

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	70 87	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
% netto	78 16	—

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.